

COMUNE DI AGNOSINE

DELIBERAZIONE N. 3
in data 21/01/2016

COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE PERSONALE SOGGETTO A REPERIBILITA' - ANNO 2016.

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventuno** del mese di **gennaio** alle ore **17.55**, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli assessori, si e' riunita la Giunta

Intervengono i Signori:

<input checked="" type="checkbox"/>	BONTEMPI Giorgio	Sindaco
<input checked="" type="checkbox"/>	BERNARDELLI Paolo	Assessore
<input type="checkbox"/>	CAINI Giuliana	Assessore

Totale Presenti 2 Totale Assenti 1

Assiste il Segretario comunale sig. **LORENZI Alberto** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor **BONTEMPI Giorgio** nella sua qualita' di **Sindaco** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta adotta la seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'istituto della reperibilità è previsto dall'art. 23, Ccnl 14 settembre 2000, per determinate aree di pronto intervento individuate dagli enti in cui, per particolari esigenze di funzionamento, sia necessario istituire un servizio di pronto intervento degli addetti, al di fuori del normale orario di servizio. L'organizzazione del servizio di pronta reperibilità rientra, dunque, nell'esercizio dei poteri datoriali di gestione del rapporto di lavoro;

RICHIAMATO il C.C.N.L. – Comparto Regioni ed Autonomie Locali ed in particolare le “code contrattuali” del 14/09/2000 che disciplinano i relativi trattamenti economici;

VISTO Acc. 14/09/2000 Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali successivo a quello del 1° aprile 1999. Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 novembre 2000, n. 277, S.O. art. 23 del seguente contenuto:

“23. Reperibilità.

1. Per le aree di pronto intervento individuate dagli enti, può essere istituito il servizio di pronta reperibilità. Esso è remunerato con la somma di L. 20.000 per 12 ore al giorno. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'art. 15 del CCNL dell'1° aprile 1999. Tale importo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato.

2. In caso di chiamata l'interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti.

3. Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 6 volte in un mese; gli enti assicurano la rotazione tra più soggetti anche volontari.

4. L'indennità di reperibilità di cui al comma 1 non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria maggiorata, in tal caso, del 10%. Qualora la pronta reperibilità cada di domenica o comunque di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. La fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale.

5. In caso di chiamata, le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate, a richiesta, ai sensi dell'art. 38, comma 7 o dell'art. 38 -bis, con equivalente recupero orario; per le stesse ore è esclusa la percezione del compenso di cui ai commi 1 e 4”

ATTESO che, come anche chiarito dal Consesso della giustizia contabile della Regione siciliana in sede consultiva, di recente (deliberazione n. 107/2012, depositata in data 4.1.2013) e richiamata in Deliberazione Corte dei Conti sezione di controllo per la Puglia n.98/PAR/2013 del 15 maggio 2013), “l'art. 17 del CCNL 1° aprile 1999, che detta le modalità di utilizzo delle risorse di cui all'art. 15 citato, prevede che tali risorse siano utilizzate, tra l'altro, per: d) il pagamento delle indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo.

VISTO il D.P.R. 330/1990 nonché i C.C.N.L. 94/1997, il C.C.N.L. 98/2001 nonché il C.C.N.L. 2006/2007 e successivi;

RILEVATO che, per esigenze dell'Ente riconducibili alla copertura del servizio, i dipendenti:

- Sig. Badillini Remo dell'Area Tecnica

- Rag. Goffi Stefania dell'Area Amministrativa Contabile

sono tenuti ad organizzare ed a svolgere il lavoro in modo tale da garantire la pronta reperibilità in caso di bisogno;

RITENUTO di individuare i servizi ed i dipendenti inserito nei turni di reperibilità;

ATTESO che:

Al dipendente pubblico con reperibilità spetta il riposo compensativo, ma solo se lo richiede.

Presso questo comune di Agnosine negli anni trascorsi nei quali è stato applicato l'istituto della reperibilità per i fine settimana, mai nessun dipendente ha chiesto il riposo compensativo, mantenendo pertanto inalterato l'orario di lavoro settimanale;

Il servizio di pronta reperibilità è istituito quando sussiste l'effettiva necessità, per uno o più uffici, attraverso uno o più dipendenti, anche di strutture organizzative diverse, ma con competenze per le funzioni da svolgere, di assicurare il pronto intervento per le attività che non possono essere rinviate all'orario di servizio abituale.

L'istituzione del servizio di pronta reperibilità presuppone che l'esigenza sia almeno di 4 ore giornaliere e fino ad un massimo di ore effettivamente necessarie. In ogni caso non è previsto il servizio di pronta reperibilità durante l'orario di servizio.

L'istituzione del servizio di pronta reperibilità presuppone la preventiva determinazione delle fasce orarie e, soprattutto, la programmazione, almeno a cadenza mensile, dei dipendenti effettivamente necessari, entro il limite delle sei giornate mensili individuali. Il Responsabile del Servizio/Ufficio predisporre la programmazione nel rispetto dei criteri contrattuali.

Il limite di "sei volte in un mese" previsto dall'art. 23, co. 3, del Ccnl del 14 settembre 2000, per la durata della reperibilità, deve essere correttamente inteso come equivalente a "sei periodi", dovendosi conteggiare ogni "periodo" nell'ambito di una giornata di 24 ore.

Le dodici ore richiamate all'art. 23, co. 1, del Ccnl del 14 settembre 2000 rappresentano esclusivamente il parametro per la misura del compenso da corrispondere al dipendente in reperibilità e non possono essere intese come un limite massimo di durata del turno di reperibilità. Pertanto, ben può ammettersi, per ipotesi, un unico periodo di reperibilità di durata massima pari a 24 ore.

Il personale non può essere messo in reperibilità nel giorno di riposo settimanale in base al turno assegnato ovvero in tutti i giorni di assenza dovuti a qualsiasi motivo. Il dipendente fruisce di un giorno di riposo compensativo quando la reperibilità è assicurata per i casi eccezionali di domenica e nel giorno di riposo settimanale secondo il turno assegnato. Il

riposo compensativo non comporta alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale.

L'entità del riposo compensativo dipende ovviamente dalla durata del periodo di reperibilità e, pertanto, ove questa sia limitata a 4 ore, anche il riposo compensativo avrà tale durata; tuttavia, l'eventuale periodo lavorato, a seguito di chiamata di un dipendente inreperibilità, viene considerato "servizio a qualsiasi titolo prestato" e pertanto dovrà essere scomputato dalle ore di reperibilità sia ai fini del trattamento economico (nel rispetto del minimo rappresentato da 1/3 dell'indennità) sia ai fini del riposo compensativo.

ATTESO che l'esigenza di stabilire la pronta reperibilità discende, più che altro, dalla necessità di:

- comunicazioni urgenti con le onoranze funebri in caso di decesso avvisando quanto prima la data del funerale nonché la posizione nel cimitero atta alla sepoltura alla ditta incaricata di inumazioni e tumulazioni affinché vengano informati con debito anticipo sul lavoro da svolgere;

- assicurare un pronto intervento in occasione di nevicate, forti piogge o altri eventi che risultino essere motivo di rischio frane o altro (essendo il territorio del Comune di Agnosine montuoso e a rischio sismico) anche al fine di scongiurare il prodursi di fatti che potrebbero esporre l'amministrazione a richieste di risarcimento danni;

- assicurare un pronto intervento sia in termini di operabilità che di organizzazione in materia di protezione civile (essendo questo Comune di piccole dimensioni e non disponendo di una struttura organizzativa gerarchica);

L'individuazione delle aree e ambiti di pronto intervento e i lavoratori da collocare in reperibilità, in quanto strettamente funzionale alle esigenze organizzative e produttive degli enti, sono di piena competenza datoriale con i poteri di gestione attribuiti ai dirigenti.

Per tali motivazioni, si ritiene che i dipendenti non possano rifiutarsi di essere posti in reperibilità, semmai sarà possibile chiedere una nuova collocazione all'interno dell'ente, in strutture organizzative non collocate tra le aree di pronto intervento.

L'istituto della reperibilità in quanto tale non è soggetto a particolari forme di relazioni sindacali. Tuttavia, in senso più generale, deve essere adeguatamente considerato nell'ambito della:

- destinazione delle relative somme all'interno del fondo delle risorse decentrate con la stipulazione del contratto decentrato integrativo;

- informativa preventiva finalizzata alla concertazione sui i criteri generali relativi all'articolazione dell'orario di lavoro, che sono soggetti a concertazione.

La reperibilità del dipendente, prevista dalla disciplina collettiva, si configura come una prestazione strumentale e accessoria, qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro e consiste nell'obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato in vista di una eventuale prestazione lavorativa. (Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 19 novembre 2008, n. 27477).

La reperibilità non forma in alcun modo oggetto di contrattazione decentrata integrativa; questa infatti può svolgersi solo sulle materie ad essa demandate dalla contrattazione collettiva nazionale e la disciplina della reperibilità non risulta in alcun modo essere stata

demandata a tale sede negoziale. A tal proposito è bene rammentare che sia l'art. 40, co. 3, Dlgs n. 165/2001, sia l'art. 4, co. 5, Ccnl 14 settembre 2000 espressamente sanzionano con la nullità le clausole in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Inoltre, l'art. 48, co. 6, del citato Dlgs n. 165/2001, dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno. Ciò posto, si fa presente che il predetto art. 23, integrato dall'art. 11, Ccnl 5 ottobre 2001, prevede espressamente che il servizio di prontareperibilità, istituito dagli enti in relazione alle proprie esigenze funzionali, produttive ed organizzative, è remunerato con la somma di lire 20.000 per 12 ore al giorno. L'importo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'art. 15, Ccnl 1° aprile 1999. Appare, pertanto, evidente che l'ente nella corresponsione dell'indennità di reperibilità dovrà attenersi agli importi fissati dalla normativa di comparto nazionale.

Il responsabile del Servizio/Ufficio è tenuto alla costante verifica circa il permanere delle effettive esigenze di pronta reperibilità. Le eventuali modifiche delle esigenze devono essere comunicate al Servizio/Ufficio Personale, anche al fine di realizzare l'informazione alle rappresentanze sindacali e adottare gli atti gestionali conseguenti.

Le risorse per il finanziamento dell'indennità di reperibilità, di cui all'art. 23 del Ccnl del 14 settembre 2000, devono essere rinvenute in quelle generali, già disponibili, destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, di cui all'art. 15 del Ccnl del 1° aprile 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, come espressamente disposto dall'art. 17, co. 2, lett. d) del medesimo Ccnl del 1° aprile 1999.

Infatti, questo specifico servizio deve ritenersi ricompreso tra quelli che, ordinariamente, l'ente può attivare con conseguente finanziamento a carico delle generali risorse dell'art. 15 del Ccnl del 1° aprile 1999, sia di natura stabile che variabile, ai sensi dell'art. 31, co. 2 e 3, del Ccnl del 22 gennaio 2004.

ACQUISITI in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a' sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, letto d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n.267/2000.

DATO ATTO che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge dai presenti aventi diritto.

DELIBERA

1. di stabilire che sono soggetti a turni di reperibilità, per l'anno 2016, secondo calendario e nelle fasce orarie da predisporre a cura del Responsabile del servizio, il personale:

- dell'Area Tecnica: Sig. Badillini Remo, operaio
- dell'Area Amministrativa Contabile: Rag. Goffi Stefania

al fine di garantire il pronto intervento in caso di necessità ai fini di:

- comunicazioni urgenti con le onoranze funebri in caso di decesso avvisando quanto prima la data del funerale nonché la posizione nel cimitero atta alla sepoltura alla ditta incaricata di inumazioni e tumulazioni affinché vengano informati con debito anticipo sul lavoro da svolgere;
- assicurare un pronto intervento in occasione di nevicate, forti piogge o altri eventi che risultino essere motivo di rischio frane o altro (essendo il territorio del Comune di Agnosine montuoso e a rischio sismico) anche al fine di scongiurare il prodursi di fatti che potrebbero esporre l'amministrazione a richieste di risarcimento danni;
- assicurare un pronto intervento sia in termini di operabilità che di organizzazione in materia di protezione civile (essendo questo Comune di piccole dimensioni e non disponendo di una struttura organizzativa gerarchica);

2. di corrispondere le relative indennità così come indicato nel C.C.N.L. vigente ed in particolare nelle "code contrattuali" siglate il 14 settembre 2000;

3. di dare atto che l'impegno di spesa per la liquidazione degli importi avverrà con determinazione del Responsabile del servizio;

4. di trasmettere, in elenco, la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;

5. di dichiarare con apposita, separata, unanime votazione, immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.